



REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO E CONTENZIOSO
UNITÀ ORGANIZZATIVA COMMISSIONI VAS VINCA

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 218/2019

Istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza ambientale riguardante le linee guida alle manifestazioni all'interno del territorio del consorzio BIM Brenta.

Pratica 3934

Codice SITI NATURA 2000: ZSC IT3220002 "Granezza", ZSC IT3220007 "Fiume Brenta dal confine trentino a Cison del Grappa", ZSC/ZPS IT3220036 "Altopiano dei Sette Comuni", ZSC/ZPS IT3230022 "Massiccio del Grappa", ZSC/ZPS IT3260018 "Grave e Zone umide della Brenta"

Il sottoscritto:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016, D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017, D.G.R. n. 1709 del 24 ottobre 2017 e in particolare la D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 2135/2014, 893/2017, 300/2018, 390/2018, 667/2018, 442/2019, 501/2019, 546/2019, 626/2019, 925/2019 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ATTESO che l'istanza in argomento sia attuabile qualora non in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e nel rispetto dei limiti consentiti dalle norme ambientali vigenti, quali possibili effetti massimi attesi per l'istanza;

ESAMINATA la documentazione per la Valutazione d'Incidenza, redatta dal dott. for. Carlo KLAUDATOS, dal dott. for. Mirco GRENDELE e dalla dott.ssa for. Marta CIESA per conto del Consorzio Bacino Imbrifero Montano BIM Brenta, e per il tramite dello stesso Consorzio, acquisite al prot. reg. con n. 416684 del 27/09/2019, n. 407458 del 23/09/2019, n. 301184 del 08/07/2019, n. 301200 del 08/07/2019, n. 301201 del 08/07/2019, quale adeguamento alla richiesta di integrazioni della documentazione acquisita al prot. reg. con n. 247430, n. 247463, n. 247499, n. 247553, n. 247529, n. 247588 e n. 247753 del 28/06/2018;

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza esamina gli effetti sui siti della rete Natura 2000 delle Linee Guida alle manifestazioni (feste, sagre, spettacoli, attività ricreative) ricadenti nel territorio afferente al Consorzio Bacino Imbrifero Montano Brenta (BIM Brenta) di cui ai seguenti comuni: Asiago, Bassano del Grappa, Cassola, Enego, Foza, Gallio, Lugo di Vicenza, Lusiana Conco (a seguito della fusione dei comuni: Conco e Lusiana), Marostica, Mussolente, Nove, Pianezze, Pove del Grappa, Roana, Romano d'Ezzelino, Solagna, Valbrenta (a seguito della fusione dei comuni: Cison del Grappa, San Nazario, Valstagna);

PRESO ATTO e CONSIDERATO che le Linee Guida in argomento disciplinano le modalità di attuazione di alcune tipologie di manifestazioni (sagre paesane, fiere, feste campestri manifestazioni e rievocazioni storiche, serate a tema, spettacoli all'aperto, spettacoli pirotecnici e ogni altra manifestazione a queste assimilabili, come pure le attività ricreative limitatamente ad attività sul fiume, immersioni subacquee o esplorazioni di grotte) da realizzarsi in specifici contesti territoriali (così denominati: "edificati - LG1", "naturali - LG2", "fluviali - LG 3", "grotta - LG 4");

PRESO ATTO che al fine di consentire lo svolgimento delle suddette tipologie di manifestazione, in ragione del contesto territoriale identificato, sono specificate alcune condizioni al riguardo dell'installazione di strutture mobili (scheda A), delle aree di servizio (scheda B), dell'installazione di impianti di

- diffusione acustica (scheda C), dell'installazione di impianti di illuminazione (scheda D), della somministrazione di bevande e alimenti (scheda E), dell'accensione di fuochi e falò e degli spettacoli pirotecnici (scheda F);
- PRESO ATTO che il periodo di svolgimento delle manifestazioni in argomento, ad eccezione delle attività di cui alla LG 4 (limitato tra aprile e ottobre), sono realizzabili durante l'intero anno e che la durata di ciascun evento non può essere superiore a 30 giorni continuativi, fatto salvo per LG 3 (limitato ad 8 giorni);
- PRESO ATTO che per le suddette Linee Guida e relative Schede sono indicate delle condizioni prescrittive, organizzate nelle seguenti tipologie: gestione, attività ammesse, ripristino, divieti, campeggi, parcheggi;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che lo studio per la valutazione di incidenza tratta le condizioni prescrittive in termini di precauzioni di cui al par. 2.1.1 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017 e che tuttavia l'articolazione delle condizioni prescrittive in parte differisce da quella relativa alle precauzioni e riferite a: durata degli eventi, accessibilità, inquinamento acustico, inquinamento luminoso, ambienti di grotta, aree umide;
- CONSIDERATO che solo alcune delle predette condizioni prescrittive corrispondono a precauzioni ai sensi della vigente disciplina e pertanto aventi un'intrinseca capacità nell'impedire o nell'attenuare possibili effetti negativi nei confronti degli elementi tutelati dalle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce;
- CONSIDERATO e RITENUTO che, al di là dell'esplicitazione delle norme di settore (inquinamento acustico e luminoso) aventi natura vincolante per le attività in argomento, il quadro prescrittivo dovrà essere modificato nel seguente modo:
- per LG1, lo stralcio integrale di "p. generali" e l'inserimento del par. 2.7.5.2 dello studio (fatta eccezione per l'indicazione in ambito fluviale);
 - per LG2, lo stralcio integrale di "p. gestione" e "p. attività ammesse" e l'inserimento dei par. 2.7.5.2, 2.7.5.5 e 2.7.5.6 dello studio;
 - per LG3, lo stralcio integrale di "p. divieti" e l'inserimento dei par. 2.7.5.2 e 2.7.5.6 dello studio;
 - per LG4, lo stralcio integrale di "p. divieti" e "p. attività ammesse" e l'inserimento dei par. 2.7.5.2 (fatta eccezione per l'indicazione in ambito fluviale), 2.7.5.5 e 2.7.5.6 dello studio;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che nello studio esaminato non è definita la possibilità di ulteriori situazioni progettuali o pianificatorie necessarie per garantire la completa efficacia ed operatività delle Linee Guida in argomento;
- PRESO ATTO che per le Linee Guida in argomento non è previsto un termine di decadenza;
- RISCONTRATO che risulta fornito il dato vettoriale degli elementi progettuali di cui al paragrafo 2.1 della selezione preliminare e che, tuttavia, la medesima, oltre a presentare delle criticità di natura topologica, si caratterizza per individuazioni territoriali non pienamente congrue ovvero pertinenti rispetto alle attività ammesse dalle singole Linee Guida, in funzione della tipologia dei contesti territoriali dichiarati;
- DATO ATTO che con le note reg. n. 314561 del 27/07/2018, n. 34194 del 25/01/2019, n. 314194 del 12/07/2019 sono state evidenziate le criticità cartografiche, senza che queste siano state pienamente risolte nei contributi successivi;
- CONSIDERATO e RITENUTO che l'applicazione delle Linee Guida in argomento è subordinata alla complessiva revisione cartografica degli ambiti identificati (all'interno di quelli oggetto della presente valutazione, individuando le aree compatibili con la manifestazione e gli spazi ad essa funzionali) e che tuttavia la medesima applicazione è consentita nelle aree contraddistinte dal seguente identificativo (di cui al campo OBJECTID): 5, 18, 20, 29, 36, 40, 42, 44, 46, da 52 a 53, 62, 64, 70, 73, da 77 a 78, da 80 a 81, da 84 a 85, 87, 98, da 103 a 104, da 107 a 109, 111, da 113 a 114, da 117 a 118, 122, 124, 126, 137, da 140 a 141, 144, 157, 159, 161, 167, da 169 a 170, 172, da 176 a 177, 182, 184, da 186 a 187, 195, da 197 a 198, 200, da 203 a 205, 211, 215, da 219 a 221, 223, da 225 a 226, 231, da 237 a 238, da 240 a 243, 246, 251, 253, 258, 263, da 267 a 270, da 272 a 274, da 278 a 279, 288, 291, 293, 295, da 297 a 298, 300, da 309 a 310, da 312 a 317, 320, da 324 a 326, 328, 330, da 332 a 335, da 338 a 339, 342, da 346 a 347, 349, 355, da 358 a 361, 363, da 366 a 368, 371, da 373 a 376, da 378 a 379, da 381 a 386, 388, 390, da 395 a 400, da 402 a 408, da 410 a 412, da 415 a 420, 422, da 424 a 426, da 428 a 429, 431, 433, 435, 440, 443, 447, 451, 453, 455, da 457 a 458, 460, 463, 465, da 467 a 472, da 476 a 479, 481, da 483 a 485, 488, da 492 a 493, da 496 a 497, da 499 a 503, da 508 a 510, da 512 a 513, da 515 a 516, 518, da 520 a 521, da 524 a 525, da 527 a 528, 531, da 533 a 536, da 546 a 547, 550, da 552 a 557, da 559 a 560, 562, da 564 a 568, da 572 a 574, da 577 a 579, 581, 583, da 586 a 587, da 589 a 590, da 592 a

- 593, da 595 a 596, 600, da 603 a 606, da 608 a 609, da 611 a 612, 615, 617, 619, 621, 627, 630, da 632 a 634, 636, 639, 641, da 643 a 644, 646, da 651 a 652, 657, da 663 a 665, da 667 a 669, 672, 674, da 676 a 679, da 682 a 688, da 691 a 700, da 702 a 703, 706, da 710 a 711, da 714 a 725, 728, 730, 732, da 734 a 737, da 739 a 740, da 742 a 743, 747, 749, da 751 a 752, da 754 a 756, 758, da 762 a 763, da 765 a 766, da 772 a 773, da 775 a 776, 778, da 780 a 787, 792, 794, 796, da 802 a 803, 805, da 807 a 810, da 812 a 814, da 816 a 817, da 819 a 820, 822, 826, 831, 833, da 835 a 837, 843, da 847 a 850, 852, 856, da 859 a 863, da 868 a 870, 873, da 875 a 877, da 882 a 884, da 886 a 887, da 890 a 891, da 896 a 897, 899, da 907 a 908, da 915 a 916, 918, da 920 a 921, 924, 928, 931, da 941 a 944, da 953 a 954, 963, 967, da 969 a 971, 974, 980, 983, 985, da 988 a 989, 993, 998, 1000, da 1003 a 1004, 1016, 1019, 1022, 1026, 1028, da 1031 a 1032, da 1035 a 1036, 1038, 1042, da 1044 a 1045, 1052, da 1056 a 1057, 1059, da 1064 a 1066, 1068, da 1070 a 1072, 1075, da 1077 a 1080, 1083, da 1088 a 1089, da 1092 a 1093, 1095, 1097, da 1099 a 1100, 1102, da 1104 a 1105, 1107, da 1111 a 1113, 1115, 1120, 1134, da 1139 a 1140, da 1142 a 1143, 1145, 1147, da 1149 a 1150, 1154, 1176, da 1179 a 1180, da 1199 a 1201, da 1205 a 1206, 1210, 1216, 1223, 1226, da 1228 a 1229, 1233, da 1237 a 1238, da 1240 a 1242, da 1246 a 1249, da 1251 a 1252, da 1258 a 1259, 1265, 1269, 1271, da 1273 a 1274, 1278, 1280, 1285, da 1287 a 1288, da 1295 a 1297, 1304, da 1306 a 1308, 1315, 1318, da 1320 a 1322, 1326, da 1329 a 1330, 1334, da 1337 a 1339, 1345, 1347, da 1355 a 1357, da 1366 a 1368, da 1372 a 1373, da 1375 a 1379, 1383, da 1387 a 1389, da 1391 a 1392, da 1395 a 1396, 1398, 1402, 1404, da 1415 a 1416, da 1419 a 1420, 1422, 1425, 1427, 1434, 1440, 1442, 1447, da 1449 a 1452, 1454, da 1457 a 1458, 1462, 1467, da 1493 a 1494, da 1496 a 1500, 1511, 1513, 1560, 1567, 1576, 1593, 1599, da 1604 a 1605, 1615, da 1617 a 1622, 1625, da 1631 a 1632, da 1634 a 1635, da 1680 a 1683, 1685;
- RISCONTRATO e RITENUTO che la realizzazione di attività non oggetto della presente valutazione (come quelle rimandate ad ulteriori atti o diversa scansione spazio-temporale), sia subordinata al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- PRESO ATTO che, nello studio per la valutazione di incidenza esaminato, sono identificati i seguenti fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 1400/2017: A03.01 "Mietitura - sfalcio intensivo o intensificazione di mietitura - sfalcio", D01.03 "Parcheggi e aree di sosta", E05 "Aree per lo stoccaggio di materiali, merci, prodotti", G01.01.02 "Sport nautici non motorizzati", G01.04.02 "Speleologia", G01.04.03 "Visite ricreative alle grotte attrezzate", G01.08 "Altri sport all'aria aperta e attività ricreative non elencate in precedenza (incluse manifestazioni, sfilate, sagre, feste popolari e tradizionali, fuochi d'artificio, ecc.)", G02.08 "Campeggi e aree di sosta per ruolotte e caravan", G02.10 "Altri complessi per lo sport e per il tempo libero", G05.01 "Calpestio eccessivo", G05.06 "Potatura, abbattimento per la sicurezza pubblica e per motivi fitosanitari - rimozione di alberi lungo le strade", H04.03 "Altri inquinanti dell'aria", H06.01.01 "Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", H06.02 "Inquinamento luminoso", J01.01 "Incendi";
- PRESO ATTO che per i suddetti fattori risulta espressa la correlazione con le attività previste dal presente progetto;
- CONSIDERATO e RITENUTO che dalle Linee Guida in argomento risultano espressamente escluse attività di impresa operanti nel settore del turismo, delle attività sportive e ricreative e che pertanto dei predetti fattori non sono ammissibili i seguenti: A03.01 "Mietitura - sfalcio intensivo o intensificazione di mietitura - sfalcio", G01.01.02 "Sport nautici non motorizzati";
- CONSIDERATO e RISCONTRATO che nello studio esaminato l'identificazione e la misura degli effetti di cui al suddetto fattore sono espressi secondo i criteri di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 1400/2017, ancorché solamente per alcuni dei parametri richiesti è pertinente e congrua la relativa quantificazione rispetto alle aree coinvolte e alle caratteristiche stesse del fattore;
- CONSIDERATO che nello studio esaminato la quantificazione dei parametri temporali è riferita alla durata della singola manifestazione;
- CONSIDERATO e RISCONTRATO che per H04 e per H06.01 la determinazione dell'area di influenza si riferisce genericamente al principio di precauzione basandosi sull'attenuazione della diffusione rispetto a condizioni medie standard desunte da casistiche note (ancorché, in presenza di carenze informative, sia ammesso il ricorso alla situazione peggiore con rispetto alle norme ambientali in materia vigenti), ad eccezione di H06.02 che è riferito all'ambito complessivo di applicazione delle Linee Guida, scheda D;
- RISCONTRATO che pertanto la stima effettuata per quest'ultimi fattori, corrispondente ad un giudizio esperto, è solo parzialmente congrua nel rappresentare l'ambito di influenza in quanto non tiene conto dei reali valori di fondo, delle caratteristiche del vettore e delle situazioni che lo determinano;

CONSIDERATO che per gli interventi in argomento sono quindi possibili e pertinenti anche i seguenti fattori di pressione A03.02 "Mietitura - sfalcio non intensivo" [in riferimento all'occupazione temporanea di spazi verdi non boscati], G01.03 "Attività con veicoli motorizzati" [in riferimento all'impiego di mezzi per l'allestimento e lo svolgimento delle attività], G01.07 "Immersioni subacquee (con e senza autorespiratore)" [in riferimento all'esplorazioni speleologiche di cavità sommerse], J03.01 "Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie" [in riferimento al coinvolgimento di ambienti naturali e seminaturali];

RITENUTO che, ai fini della presente istanza, non sia consentito lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle in precedenza caratterizzate rispetto al suddetto elenco dei fattori di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 1400/2017;

PRESO ATTO e RISCONTRATO che il dominio spaziale e temporale dell'area di analisi è definito sulla base dell'ambito di influenza stimato per G05.01 (per un intorno pari a 30 m dai luoghi interessati) e per la sola area del Bosco delle Fontane sulla base dell'ambito di influenza stimato per H06.01.01 (per un'estensione di circa 80 m dalla sorgente emissiva);

RISCONTRATO che risulta fornito il dato vettoriale dei limiti spaziali e temporali dell'area di analisi di cui al paragrafo 2.3 della selezione preliminare e che questo tuttavia non è conforme alle disposizioni della D.G.R. n. 1400/2017 rispetto all'indicazione del dominio spaziale e temporale;

CONSIDERATO che, rispetto all'area di massima influenza definita, nello studio per la valutazione di incidenza vi è data indicazione che non risultano possibili situazioni di interazione congiunta con altri piani, progetti e interventi rispetto alle attività delle Linee Guida in argomento;

PRESO ATTO e VERIFICATO che, relativamente alla localizzazione rispetto i siti della rete Natura 2000, l'ambito complessivo di applicazione delle Linee Guida in argomento ricade parzialmente all'interno della rete Natura 2000 (ZSC IT3220002 "Granezza", ZSC IT3220007 "Fiume Brenta dal confine trentino a Cismon del Grappa", ZSC/ZPS IT3220036 "Altopiano dei Sette Comuni", ZSC/ZPS IT3230022 "Massiccio del Grappa", ZSC/ZPS IT3260018 "Grave e Zone umide della Brenta"), e in particolare:

- sono completamente compresi i seguenti ambiti (di cui al campo OBJECTID): 135, 195, 247, 360, 478, 497, 1049, 1061, 1063, 1070, 1107, 1275, 1291, 1294, 1298, 1302, 1432, 1480, 1534, 1603, 1679;
- sono parzialmente compresi i seguenti ambiti (di cui al campo OBJECTID): 1117, 1118, 1119, 1122, 1123, 1124, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1141, 1177, 1188, 1189, 1191, 1192, 1195, 1208, 1230, 1232, 1235, 1239, 1243, 1245, 1253, 1255, 1256, 1264, 1267, 1268, 1270, 1276, 1283, 1293, 1305, 1311, 1359, 1361, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1504, 1505, 1507, 1509, 1516, 1521, 1523, 1526, 1527, 1531, 1532, 1533, 1537, 1538, 1546, 1550, 1551, 1552, 1553, 1555, 1560, 1562, 1569, 1570, 1574, 1576, 1578, 1586, 1588, 1589, 1593, 1595, 1599, 1606, 1607, 1608, 1609, 1612, 1613, 1628, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1680, 1681, 1682, 1683, 1686;

CONSIDERATO che i predetti siti della rete Natura 2000 sono altresì disciplinati, ai fini dell'integrità e della coerenza della rete Natura 2000, dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016 e n. 1331/2017 e n. 1709/2017;

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza riporta la verifica di congruità con la disciplina derivante dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016 e n. 1331/2017 e n. 1709/2017, riconoscendo la compatibilità degli interventi in argomento con tale disciplina;

RITENUTO che nell'esecuzione degli interventi in argomento si provveda al rispetto dei divieti e degli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017;

PRESO ATTO e CONSIDERATO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento ha riconosciuto presenti all'interno dell'area di analisi i seguenti habitat di interesse comunitario: 3130 "Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei *Littorelletea uniflorae* e/o degli *Isoëto-Nanojuncetea*", 3270 "Fiumi con argini melmosi con vegetazione del *Chenopodium rubri* p.p e *Bidention* p.p.", 4070* "Boscaglie di *Pinus mugo* e *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhododendretum hirsutum*)", 6170 "Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine", 6210 (*) "Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*)", 6410 "Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinion caeruleae*)", 6430 "Bordure pianiziali, montane e alpine di megaforie idrofile", 6510 "Praterie magre da fieno a bassa altitudine

- 91K0 "Foreste illiriche di *Fagus sylvatica* (Aremonio-Fagion)", 9260 "Boschi di *Castanea sativa*", 92A0 "Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*", 9410 "Foreste acidofile montane e alpine di *Picea* (*Vaccinio-Piceetea*)", 9420 "Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*";
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento ha riconosciuto per i predetti habitat di interesse comunitario una condizione di vulnerabilità alle attività previste dalle Linee Guida in argomento (ricorrendo tuttavia a metodi soggettivi di previsione), ad eccezione di: 3130 "Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei *Littorelletea uniflorae* e/o degli *Isoëto-Nanojuncetea*", 3270 "Fiumi con argini melmosi con vegetazione del *Chenopodion rubri* p.p e *Bidention* p.p.", 6410 "Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinion caeruleae*)", 6430 "Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile", 8130 "Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili", 9130 "Faggeti dell'*Asperulo-Fagetum*", 91E0* "Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)", 92A0 "Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*" e 9150 "Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del *Cephalanthero-Fagion*" [nei confronti di quest'ultimo è assente la relativa valutazione];
- VERIFICATO che, rispetto la cartografia degli habitat e habitat di specie approvata con DD.G.R. n. 4441/05 e n. 4240/08, gli ambiti delle Linee Guida in argomento coinvolgono i seguenti habitat di interesse comunitario: 4060 "Lande alpine e boreali", 4070* "Boscaglie di *Pinus mugo* e *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhododendretum hirsuti*)", 4080 "Boscaglie subartiche di *Salix* spp.", 6150 "Formazioni erbose boreo-alpine silicicole", 6170 "Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine", 6210 (*) "Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*)", 6510 "Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)", 6520 "Praterie montane da fieno", 8120 "Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (*Thlaspietea rotundifolii*)", 8210 "Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica", 8240 "Pavimenti calcarei", 9130 "Faggeti dell'*Asperulo-Fagetum*", 9410 "Foreste acidofile montane e alpine di *Picea* (*Vaccinio-Piceetea*)", 9420 "Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*, 91H0* "Boschi panonici di *Quercus pubescens*", 91K0 "Foreste illiriche di *Fagus sylvatica* (Aremonio-Fagion)";
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento, per l'area in esame, non riconosce una situazione di incongruenza con la cartografia degli habitat e habitat di specie approvata (DD.G.R. n. 4441/05 e n. 4240/08) e che, per quanto sopra, non è stato dato seguito a quanto previsto dalla nota prot. n. 250930 del 8 maggio 2009 del Segretario regionale all'Ambiente e Territorio, Autorità competente per l'attuazione nel Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, in merito alla classificazione degli habitat di interesse comunitario e alle verifiche, criteri e determinazioni da assumersi nelle valutazioni di incidenza di cui alla Direttiva 92/43/CEE e all'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.;
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento ha riconosciuto presenti all'interno dell'area di analisi le seguenti specie di interesse conservazionistico: *Adenophora liliifolia*, *Anacamptis pyramidalis*, *Campanula scheuchzeri*, *Cypripedium calceolus*, *Eryngium alpinum*, *Gladiolus palustris*, *Himantoglossum adriaticum*, *Liparis loeselii*, *Orthotrichum rogeri*, *Physoplexis comosa*, *Primula spectabilis*, *Austropotamobius pallipes*, *Cerambyx cerdo*, *Coenonympha oedippus*, *Euphydryas aurinia*, *Euplagia quadripunctaria*, *Lucanus cervus*, *Lycaena dispar*, *Osmoderma eremita*, *Vertigo angustior*, *Barbus meridionalis*, *Barbus plebejus*, *Cobitis bilineata*, *Cottus gobio*, *Lampetra zanandreae*, *Sabanejewia larvata*, *Salmo marmoratus*, *Telestes souffia*, *Bombina variegata*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Salamandra atra aurorae*, *Triturus carnifex*, *Coronella austriaca*, *Elaphe longissima*, *Emys orbicularis*, *Hierophis viridiflavus*, *Lacerta bilineata*, *Natrix tessellata*, *Podarcis muralis*, *Aegolius funereus*, *Alcedo atthis*, *Alectoris graeca*, *Aquila chrysaetos*, *Bonasa bonasia*, *Bubo bubo*, *Calandrella brachydactyla*, *Caprimulgus europaeus*, *Circaetus gallicus*, *Circus cyaneus*, *Crex crex*, *Dryocopus martius*, *Egretta garzetta*, *Emberiza hortulana*, *Falco peregrinus*, *Falco vespertinus*, *Glaucidium passerinum*, *Ixobrychus minutus*, *Lagopus mutus*, *Lanius collurio*, *Lullula arborea*, *Milvus migrans*, *Nycticorax nycticorax*, *Pernis apivorus*, *Picus canus*, *Sylvia nisoria*, *Tetrao tetrix*, *Tetrao urogallus*, *Lynx lynx*, *Miniopterus schreibersii*, *Muscardinus avellanarius*, *Myotis blythii*, *Myotis capaccinii*, *Myotis emarginatus*, *Myotis myotis*, *Nyctalus noctula*, *Rhinolophus euryale*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Rhinolophus hipposideros*;
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento ha riconosciuto una condizione di vulnerabilità alle attività previste dalle Linee Guida in argomento (ricorrendo tuttavia a metodi soggettivi di previsione), solamente per le seguenti specie di interesse conservazionistico sopra elencate: *Adenophora liliifolia*, *Anacamptis pyramidalis*, *Gladiolus palustris*, *Lanius collurio*, *Miniopterus schreibersii*, *Myotis blythii*, *Myotis capaccinii*, *Myotis emarginatus*, *Myotis myotis*, *Nyctalus noctula*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Rhinolophus hipposideros*;

PRESO ATTO e CONSIDERATO che la caratterizzazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario è solo parzialmente conforme alle vigenti indicazioni previste per il par. 3.1 della Selezione Preliminare e che altresì non è fornita la stima del relativo grado di conservazione, in ragione della specificità dei luoghi presenti nell'area di analisi, sulla base delle locali condizioni che concorrono all'identificazione del valore di ciascun parametro;

RISCONTRATO che, rispetto alla vigente cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto di cui alla D.G.R. n. 2200/2014, per le specie di interesse comunitario sono state fornite le indicazioni di presenza o di assenza rispetto ai limiti spaziali e temporali di analisi definiti nello studio in esame, ad eccezione di: *Lopinga achine*, *Parnassius apollo*, *Parnassius mnemosyne*, *Phengaris arion*, *Saga pedo*, *Zerynthia polyxena*, *Bufo viridis*, *Proteus anguinus*, *Salamandra atra*, *Podarcis siculus*, *Zamenis longissimus*, *Dryomys nitedula*, *Hypsugo savii*, *Hystrix cristata*, *Myotis daubentonii*, *Nyctalus leisleri*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Plecotus auritus*, *Tadarida teniotis*;

RISCONTRATO che, in riferimento all'ambito di influenza conseguente ai fattori di perturbazione riconosciuti nello studio esaminato e agli ulteriori fattori determinati in corso di istruttoria, al suo interno sono presenti ambienti diversificati, caratterizzati da estensioni variabili e discontinuità, attribuiti alle categorie "11110 - Centro città con uso misto, tessuto urbano continuo molto denso", "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12180 - Strutture socio sanitarie (ospedali e case di cura)", "12190 - Scuole", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "12420 - Aeroporti civili per volo sportivo e da diporto", "13110 - Aree estrattive attive", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14210 - Campeggi, strutture turistiche ricettive a bungalows o simili.", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.).", "21100 - Terreni arabili in aree non irrigue", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue", "22100 - Vigneti", "22200 - Frutteti", "22300 - Oliveti", "22400 - Altre colture permanenti", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "23200 - Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata", "24100 - Colture annuali associate a colture permanenti", "24200 - Sistemi culturali e particellari complessi", "31100 - Bosco di latifoglie", "31112 - Aceri-frassineto con ostria", "31113 - Aceri-frassineto tipico", "31114 - Aceri-tiglieto di versante", "31132 - Castagneto dei substrati magmatici", "31133 - Castagneto dei suoli mesici", "31135 - Rovereto dei substrati magmatici", "31136 - Rovereto tipico", "31142 - Faggeta montana tipica esalpica", "31146 - Faggeta submontana con ostria", "31148 - Faggeta submontana dei suoli mesici", "31152 - Robinetto", "31163 - Saliceti e altre formazioni riparie", "31182 - Orno-ostrieto primitivo", "31183 - Orno-ostrieto tipico", "31184 - Ostrio-querceto a scotano", "31185 - Ostrio-querceto tipico", "31215 - Abietetto esomesalpico montano", "31221 - Formazione antropogena di conifere", "31232 - Lariceto tipico", "31242 - Pecceta dei substrati carbonatici altimontana", "31249 - Pecceta secondaria montana", "32110 - Malghe", "32120 - Pascoli di pertinenza della malga", "32130 - Pascoli diversi", "32211 - Arbusteto", "32233 - Mugheta microterma", "33210 - Greti e letti di fiumi e torrenti", "33300 - Area a vegetazione rada", "51110 - Fiumi, torrenti e fossi", "51120 - Canali e idrovie" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tali attribuzioni per l'area in esame risultano coerenti, anche rispetto al patrimonio fotogrammetrico regionale;

CONSIDERATO che, anche in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014 e in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame dispone delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Cypridium calceolus*, *Himantoglossum adriaticum*, *Gladiolus palustris*, *Primula spectabilis*, *Adenophora liliifolia*, *Campanula scheuchzeri*, *Physoplexis comosa*, *Vertigo angustior*, *Saga pedo*, *Lucanus cervus*, *Osmoderma eremita*, *Cerambyx cerdo*, *Parnassius apollo*, *Parnassius mnemosyne*, *Zerynthia polyxena*, *Lycaena dispar*, *Phengaris arion*, *Euphydryas aurinia*, *Coenonympha oedippus*, *Lopinga achine*, *Euplagia quadripunctaria*, *Lampetra zanandreae*, *Barbus meridionalis*, *Barbus plebejus*, *Telestes souffia*, *Cobitis bilineata*, *Sabanejewia larvata*, *Salmo*

marmoratus, Cottus gobio, Salamandra atra, Salamandra atra aurorae, Triturus carnifex, Bombina variegata, Bufo viridis, Rana dalmatina, Rana latastei, Emys orbicularis, Podarcis muralis, Natrix tessellata, Bonasa bonasia, Lagopus mutus, Tetrao tetrix, Tetrao urogallus, Alektoris graeca, Ixobrychus minutus, Egretta garzetta, Pernis apivorus, Milvus migrans, Crex crex, Bubo bubo, Glaucidium passerinum, Aegolius funereus, Caprimulgus europaeus, Alcedo atthis, Picus canus, Dryocopus martius, Lanius collurio, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Myotis blythii, Myotis capaccinii, Myotis emarginatus, Pipistrellus pipistrellus, Nyctalus noctula, Hypsugo savii, Plecotus auritus, Tadarida teniotis, Dryomys nitedula, Muscardinus avellanarius, Hystrix cristata;

- CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie, in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto sopra richiamati;
- CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);
- CONSIDERATO che, in riferimento alla localizzazione degli interventi, alla relativa modalità di esecuzione e agli ambiti di influenza dei fattori di perturbazione di cui allo studio esaminato, non viene meno almeno la sussistenza del divieto di cui agli artt. 124, 150, 151, 152, 157, 179, 180, 181, 182, 194, 203, 205, 206, 207, 233, 234, 255, 256, 272, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281 dell'allegato A e artt. 213, 214, 230, 276, 289, 292 dell'allegato B alla D.G.R. n. 786/2016, così come modificati ed integrati dalle DD.G.R. n. 1331/2017 e n. 1709/2017;
- ATTESO che la sottrazione di habitat non solo varia il grado di conservazione bensì anche lo stato di conservazione dell'intero sito, determinando per questo una incidenza significativa negativa, e conseguentemente si determina una situazione di contrasto con la condizione espressa all'art. 2 lett. e) num. 1) del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i.;
- RISCONTRATO e CONSIDERATO che, per quanto sopra, alcune degli ambiti delle Linee Guida in argomento in cui risulterebbero attuabili le iniziative descritte nelle schede A-B-F (che prevedono la temporanea occupazione di suolo con strutture e mezzi) sono localizzabili, ai sensi della vigente cartografia degli habitat, talora in via marginale o in situazioni a mosaico, con gli habitat 4060 "Lande alpine e boreali", 4070* "Boscaglie di *Pinus mugo* e *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhododendretum hirsuti*)", 4080 "Boscaglie subartiche di *Salix* spp.", 6150 "Formazioni erbose boreo-alpine silicicole", 6210(*) "Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*)", 6510 "Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)", 6520 "Praterie montane da fieno", 8120 "Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (*Thlaspietea rotundifolii*)", 8210 "Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica", 8240 "Pavimenti calcarei", 9130 "Faggeti dell'*Asperulo-Fagetum*", 91H0* "Boschi pannonici di *Quercus pubescens*", 91K0 "Foreste illiriche di *Fagus sylvatica* (*Aremonio-Fagion*)", 9410 "Foreste acidofile montane e alpine di *Picea* (*Vaccinio-Piceetea*)", 9420 "Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*";
- RITENUTO che in corrispondenza delle superfici riconducibili agli habitat di interesse comunitario, in ragione della presenza dei caratteri strutturali (biotici e abiotici) e funzionali, sia esclusa l'attuazione di quanto previsto dalle schede A, B e F (come pure dalle schede C, D e E laddove sia previsto l'impiego di strutture che richiedono l'installazione di tendoni, tensostrutture, palchi, pedane o similari) e che, nei medesimi ambiti, nello svolgimento delle manifestazioni previste dalle Linee Guida in argomento siano escluse quelle modalità esecutive tali da determinare, anche temporaneamente, il degrado dei suddetti habitat di interesse comunitario nei suoi caratteri strutturali (biotici e abiotici) e funzionali;
- ATTESO che la sottrazione di habitat di specie non solo varia il grado di conservazione bensì anche lo stato di conservazione dell'intero sito, determinando per questo una incidenza significativa negativa, e conseguentemente si determina una situazione di contrasto con la condizione espressa all'art. 2 lett. i) num. 2) del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i.;
- CONSIDERATO che gli interventi in argomento ricadono all'interno degli ambienti frequentati dalle suddette specie e che l'effetto su queste specie per tali interventi non è esclusivamente riferibile alle variazioni strutturali e funzionali di questi ambienti;
- ATTESO che un effetto comporta una incidenza significativa negativa se il grado di conservazione degli habitat e delle specie all'interno dei limiti spaziali e temporali dell'analisi cambia sfavorevolmente in riferimento al sito e alla regione biogeografica, rispetto alla situazione in assenza degli interventi;

- CONSIDERATO che, in riferimento al periodo e agli ambiti ammessi per lo svolgimento delle attività di cui alle Linee Guida in argomento, non è escludibile una sovrapposizione con i periodi di maggiore sensibilità (marzo-luglio) per le specie di interesse comunitario (incluse le ulteriori specie individuate con la presente istruttoria), in particolare quelle a ridotta vagilità;
- CONSIDERATO che nell'attuazione di alcune delle attività ammesse dalle Linee Guida in argomento (schede C e F) è possibile il peggioramento all'interno dei siti della rete Natura 2000 del relativo clima acustico e che, laddove non diversamente regolamentato, sono da rispettarsi i valori limite previsti per la Classe I - Aree particolarmente protette di cui al D.P.C.M. 14/11/1997;
- RITENUTO che, laddove non diversamente regolamentato nei siti della rete Natura 2000, sia garantita la conformità con la "Classe I - Aree particolarmente protette" di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 ovvero, nel periodo marzo-luglio, l'applicazione delle schede A, B, C e F sia sospesa in corrispondenza degli ambienti naturali e seminaturali connessi con i siti della rete Natura 2000 laddove, in presenza di evidenze sulla riproduzione in corso (da accertarsi preventivamente all'evento), le modalità esecutive siano tali da pregiudicare il completamento della fase riproduttiva o non siano attuabili opportune misure a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati;
- CONSIDERATO che è ammesso lo svolgimento di attività serali o notturne che richiedono l'impiego di luce artificiale e che in tali casi saranno applicate le disposizioni di cui alla L.R. n. 17/2009;
- RITENUTO che siano impiegati sistemi in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
- RITENUTO che, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, non siano ridotte le superfici riferibili ad habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del presente progetto;
- RITENUTO che l'amministrazione, cui spetta l'autorizzazione per le attività di cui alle linee guida in argomento, documenti il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza entro il 31 gennaio dell'anno successivo di applicazione, mediante specifica reportistica comprensiva delle aree in cui sono state svolte le manifestazioni (georiferite secondo lo standard regionale);
- CONSIDERATO che, qualora le informazioni e le conclusioni fornite con gli studi siano ritenute non sufficienti o non condivisibili dall'autorità competente, può corrispondere l'obbligo di effettuare il monitoraggio degli habitat, delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni di cui al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017;
- RITENUTO che, per quanto sopra, qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sarà effettuato il monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017;
- CONSIDERATO e RITENUTO che, per le peculiarità di questa istanza, per l'attuazione delle Linee Guida in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui siano correttamente attuate le seguenti indicazioni prescrittive;
- PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di selezione preliminare di valutazione di incidenza;
- CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";
- PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala inoltre che la documentazione ai fini della procedura per la valutazione di incidenza è parzialmente congrua alle indicazioni riportate nell'Allegato A alla D.G.R. 1400/2017 (fase 2, 3 e 4 della selezione preliminare) e i giudizi espressi nell'esaminato studio sulla significatività delle incidenze, in quanto derivanti da metodi soggettivi di previsione e non comprensivi dell'analisi puntuale della variazione del grado di conservazione, possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione di opportune prescrizioni, raccomandazioni e suggerimenti;
- CONSIDERATO che, secondo le modalità fissate al par. 3.4 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017, andranno altresì trasmessi i dati vettoriali e il relativo metadato secondo lo standard "RNDT - DM 10 novembre 2011", predisposti in adeguamento a quanto sopra, per:

- a. gli elementi trattati al punto 2.1 della selezione preliminare (vanno garantiti la congruità della primitiva geometrica rispetto alle attività ammesse dalle singole Linee Guida, in funzione della tipologia dei contesti territoriali dichiarati);
- b. gli elementi trattati al punto 2.3 della selezione preliminare (riportando gli attributi relativi al dominio spaziale e temporale dell'influenza);

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., la Valutazione di Incidenza è effettuata dall'Autorità competente e che questa, sulla base dei dati in proprio possesso provvede, tenendo conto del principio di precauzione, a verificare ed eventualmente rettificare le informazioni riportate nello studio presentato dal proponente.

f.to dott. Corrado SOCCORSO
Venezia, li 09.12.2019